



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano
Codice ente 11073

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.57 del 20-12-2017

Copia

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette addì venti del mese di dicembre, alle ore 19:30 in Rodano nella sala delle adunanze del Comune, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Danilo Mauro Bruschi	Sindaco	Presente
Luigi Bernardini	Consigliere	Presente
Cristian Franco Sanna	Consigliere	Presente
Andrea Notarangelo	Consigliere	Presente
Roberta Margherita Rosa Maietti	Consigliere	Presente
Cristina Rossi	Consigliere	Presente
Leonardo Campanale	Consigliere	Presente
Vittorio Arrigoni	Consigliere	Presente
Donato Gaeta	Consigliere	Presente
Ernesto Marazzi	Consigliere	Presente
Antonio Florio	Consigliere	Presente
Manuela Sartori in Ponissi	Consigliere	Presente
Filippo Resteghini	Consigliere	Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Danilo Mauro Bruschi nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Imperato, il quale provvede alla redazione del presente verbale. La seduta è Pubblica.

DELIBERAZIONE DI C.C. N.57 DEL 20-12-2017

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno. Si passa quindi alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- L'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1°1.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- I commi dal 669 e 671 della predetta Legge stabiliscono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- I commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- Ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- Il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge stabilità 2015) con il quale la normativa succitata viene prorogata anche per l'anno 2015;
- Il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

TENUTO CONTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 24.4.2014 è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TASI;

ATTESO che la Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare la componente IMU e TASI dell'Imposta unica immobiliare (IUC) e le principali novità introdotte in materia di tributo servizi indivisibili (TASI), sono di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni a riguardo:

- esenzione TASI per unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9 (art. 1, comma 14 lett. a) e b);
- nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento comunale (85%) (art. 1 comma 14 lett. d);
- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono soggetti all'aliquota ridotta allo 0,1%, i Comuni possono modificare detta aliquota sino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento;
- esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E , i macchinari congegni, attrezzature ed altri impianti , funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RILEVATO che il comma 683 della L. n. 147/2013 prevede che il consiglio comunale approvi, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica dei servizi e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che IL Disegno di Legge di Bilancio dello Stato per il 2018 estende a tutto il 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, ad eccezione della TARI;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote deliberate nell'anno 2017, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

- L'art. 53, comma 16 della L. n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, c. 8 del aL. N. 448 del 28.12.2001 il quale prevede "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";
- L'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO che, con decreto del Ministero dell'Interno del 29.11.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 e che si è in attesa della definizione della Legge di Stabilità 2018;

RECEPITI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, 1° comma del D.L.vo 267/2000;

Con n.12 voti favorevoli, n. 04 voti contrari (Consiglieri Marazzi, Florio, Sartori, Resteghini), n.0 voti astenuti espressi e computati in forma palese da n.16 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. DI ACQUISIRE le premesse come parte integrante del deliberato;

2. DI STABILIRE che:

a) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti:

Illuminazione pubblica	122.335,13
Gestione rete stradale comunale	63.596,46
Manutenzione aree verdi	98.892,07
Servizi cimiteriali	26.816,34
Gestione patrimonio comunale e urbanistica	211.770,67
Servizio polizia locale (escluse le spese finanziate con proventi codice della strada)	116.438,84
Servizio di anagrafe e stato civile	64.101,10
Protezione civile	14.853,06
Biblioteca	29.859,38
Servizio socio-assistenziale	47.861,32
Totale costi servizi indivisibili	796.524,37
Totale previsione entrata TASI	370.400,00
Ristoro abolizione TASI abitazione principale	384.146,00

b) Tali importi indicano la spesa prevista, per tali servizi, nel bilancio di previsione 2018, che l'Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il gettito della TASI;

3. Di CONFERMARE, per l'anno 2018, le seguenti aliquote TASI:

*Copia informatica di documento informatico
conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis*

- ALIQUOTA 0,25% per Abitazioni Principali e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 così come definite ai fini IMU;
 - ALIQUOTA 0,21% da applicare agli Altri Immobili (tutti i fabbricati, aree edificabili);
 - ALIQUOTA 0,21% per i fabbricati "merce" costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese, fintanto che permane tale destinazione e non risultino locati;
4. DI DARE ATTO che nel caso di abitazione principale occupata da soggetto diverso rispetto al titolare del diritto reale, se da questi destinata ad abitazione principale, escluse quelle classificate in A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 15% del tributo;
5. DI DARE ATTO che non sono soggetti al tributo servizi indivisibili (TASI):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
 - una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale di servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
6. DI DARE ATTO che il vigente Regolamento TASI ha assimilato all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e secondo i termini e le modalità definite dal regolamento comunale dell'imposta municipale propria (IMU);

7. DI DARE ATTO che la base imponibile della TASI è ridotta del 50%:
 - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. 22.1.2004, n. 42;
 - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa in vigore;
8. DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998;
9. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma della TASI e dell'IMU per ciascun tipo di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134 – comma IV del D. Lgs. 267/2000;

Con n.12 voti favorevoli, n. 04 voti contrari (Consiglieri Marazzi, Florio, Sartori, Resteghini), n.0 voti astenuti espressi e computati in forma palese da n.16 Consiglieri presenti e votanti

Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

*Copia informatica di documento informatico
conforme all'originale se corredata da attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità
non è espressamente disconosciuta, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23 bis*

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

COMUNE DI RODANO

ALLEGATO SUB. A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 57 DEL 20-12-2017

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, T.U.E.L. D. LGS. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica dell'atto in oggetto.

RODANO: 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Renata Capitanio

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile dell'atto in oggetto.

RODANO: 12-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Rag. Renata Capitanio

sigla C.C.	numero 57	I.U.C. ANNO 2018. CONFERMA ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018
----------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Danilo Mauro Bruschi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- ◆ Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 17-01-2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell' art. 124 del T.U.E.L., D. Lgs. n.267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- ◇ Si certifica che la suestesa deliberazione **È ESECUTIVA**, ai sensi dell' art. 134, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal 20-12-2017

Rodano, 17-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmela Imparato

La copia su supporto analogico di documento informatico firmato digitalmente è conforme all'originale se corredata di attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i., art.23

Addì, 17-01-2018
